

**Proponente: 45.B**  
**Proposta: 2022/1783**  
**del 21/10/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1124**  
**del 26/10/2022**

**AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'**

**Dirigente: MELLONI D.ssa Elena**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE A L.N.D.C. - SEZ. REGGIO EMILIA ("RIFUGIO ROCKY"), CIG: 7603124867, IN PENDENZA DI PROCEDURA DI NUOVA AGGIUDICAZIONE - PERIODO 01/11/2022 – 31/12/2022.

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e relativi allegati;
- stante il contratto P.G. n. 55485 del 04/03/2022, con Decreto del Sindaco PG n. 0077925 del 29/03/2022 è stato attribuito incarico dirigenziale alla sottoscritta Arch. Elena Melloni della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01/04/2022;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., è stabilito il principio, ribadito dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non devono essere soppressi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all'art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti.

### Dato atto che:

- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- l'attuale capienza autorizzata del canile comunale è di n. 111 cani ma, essendo purtroppo costanti i fenomeni dell'abbandono, della rinuncia alla proprietà e di acquisizione forzata di cani, che, ad oggi, spesso necessitano di collocazione in box singoli, lo stesso non è sempre in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani recuperati sul territorio comunale o comunque destinati all'ingresso nel canile comunale;
- già da anni, quindi, si sono consolidati rapporti convenzionali tra l'Amministrazione e Associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, dotati di proprie strutture (canili/rifugi) autorizzate, di affidamento in custodia di alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia

per far fronte agli obblighi di legge e fornire la cura e custodia a cani che, per motivi di capienza, non possono essere collocati presso il canile comunale.

- con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018, in seguito ad RdO presentata sul mercato elettronico, l'Amministrazione ha aggiudicato il servizio in oggetto, a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia, avente sede legale in Via del Casinazzo n. 3 a Reggio Emilia – C.F. 91132980359 – P.IVA 02248360352, per il periodo 01/11/2018 – 31/10/2020;
- l'Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 934 del 23/10/2020, ha disposto il rinnovo del suddetto affidamento per ulteriori 24 mesi, dal 01/11/2020 al 31/10/2022 all'aggiudicatario Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia, come previsto nelle condizioni contrattuali;
- l'affidamento in essere è prossimo alla scadenza.

**Considerato che:**

- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, l'organizzazione e la gestione delle strutture di ricovero destinate ad animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- il servizio in oggetto è da considerarsi servizio pubblico essenziale in quanto finalizzato alla salvaguardia del benessere degli animali di competenza comunale, oltre che connesso e funzionale a servizi fondamentali assunti dall'Amministrazione ai sensi di legge, sempre garantito in passato da parte del Servizio competente;
- trattasi di spesa necessaria ad assicurare la continuità di funzionamento di un servizio a carattere continuativo, obbligatorio per legge, per il quale l'Amministrazione è tenuta ad assicurare che non sia interrotto, in quanto finalizzato al rispetto della normativa vigente in materia, come sopra elencata e, in particolare, a garantire la cura e custodia dei cani di proprietà del Comune, anche nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., il quale impone di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare l'impossibilità di far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Amministrazione.

**Dato atto che:**

- in previsione della scadenza dell'aggiudicazione del servizio in oggetto, il Comune di Reggio Emilia, in persona della Dirigente competente, ha programmato e disposto un procedimento amministrativo volto all'affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, rotazione e parità di trattamento e di cui agli artt. 1, 4 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il MERER, con invito a tutte le ditte iscritte nella categoria 98380000-0 "Servizi di canile", ed individuazione del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esito della procedura di gara condotta da Commissione Giudicatrice nominata secondo i criteri di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi presumibilmente entro il 01/01/2023;
- tuttavia, anche in conseguenza di contingenti difficoltà organizzative interne all'Amministrazione, il procedimento per l'indizione della suddetta procedura di gara per l'affidamento del servizio, già programmato, è, ad oggi, ancora in fase di predisposizione;
- pertanto, in considerazione della sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che hanno rallentato i procedimenti in atto ed al fine di garantire continuità, efficienza risulta necessario, nelle more e limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento ed alla conclusione del procedimento di individuazione un nuovo contraente, procedere alla proroga dell'affidamento in essere del servizio in oggetto.

**Ritenuto che:**

- i risultati dell'appalto in essere siano soddisfacenti, vi sia convenienza alla proroga del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio;

- la proroga dell'affidamento in essere consenta di garantire continuità ed efficienza nella gestione del procedimento;
- risulti pertanto necessario prorogare al suddetto operatore il servizio in oggetto attualmente in essere, al fine di garantire continuità ed efficienza nella gestione, per le motivazioni sopra descritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal Capitolato d'onori in essere, a partire dal 01/11/2022 e sino al 31/12/2022, per un importo complessivo di € 4.258,40, oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 5.195,25; con espressa riserva a favore dell'Amministrazione comunale di facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m.i..

**Dato atto** che:

- l'attuale affidatario, su richiesta formale dell'Amministrazione, ha dato la propria disponibilità con comunicazione in atti (P.G. 2022/245921), alla proroga dell'affidamento del servizio de quo, alle stesse condizioni previste nel contratto in essere e per il periodo come sopra determinato.

**Atteso** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nella persona della Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, Arch. Elena Melloni, la quale è competente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151, co. 4, 163, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare art. 106, comma 11;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 32 del Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. n. 281 del 14/08/1991 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000.

## D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di **prorogare**, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso il "Rigugio Rocky", di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018, a Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Reggio Emilia APS, avente sede legale in Via del Casinazzo n. 3 a Reggio Emilia – C.F. 91132980359 – P.IVA 02248360352, dal 01/11/2022 al 31/12/2022, per l'importo di € 4.258,40, oltre IVA di legge al 22%, per complessivi € 5.195,25;
- 3) di **impegnare** la spesa complessiva di € 5.195,25 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999, Bilancio 2022-2024, esercizio 2022, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2022\_PD\_4521 "Tutela animali", del P.E.G. 2022, centro di costo 0190; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 02, CIG 7603124867;
- 4) di **dare atto** che il contraente, durante il periodo di proroga, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dall'affidamento in essere e di cui al Capitolato Speciale di gara, allegato A) alla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1176 del 25/10/2018;

5) di **disporre** l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE  
(Arch. Elena Melloni)